

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. QUADRO GENERALE DELLA NUOVA DIRETTIVA RELATIVA AGLI APPARECCHI E SISTEMI DI PROTEZIONE DESTINATI A ESSERE UTILIZZATI IN ATMOSFERA POTENZIALMENTE ESPLOSIVA.

La direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, pubblicata sulla GUUE il 29 marzo 2014, deve essere recepita, per espressa previsione contenuta nella stessa (cfr. articolo 51), entro il 19 aprile 2016, per essere integralmente applicata dal successivo 20 aprile 2016.

L'esigenza di procedere con la predetta direttiva 2014/34/UE ad una rifusione delle disposizioni vigenti in materia, nasce dalla constatazione che la precedente direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994, relativa agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ha subito nel tempo alcune modificazioni e dalla necessità di apportare anche nuove modifiche procedendo opportunamente, a fini di chiarezza, alla sua rifusione.

Occorreva inoltre tener conto degli effetti innovativi connessi al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme generali, applicabili quindi anche per gli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, che stabilisce norme riguardanti l'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, fornisce un quadro per la vigilanza del mercato dei prodotti e per i controlli sui prodotti provenienti dai paesi terzi e stabilisce i principi generali della marcatura CE.

Lo stesso si deve considerare relativamente agli effetti sul quadro normativo europeo in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva anche della decisione 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti, che stabilisce principi generali e disposizioni di riferimento da applicare in tutta la normativa settoriale, in modo da fornire una base coerente per la revisione o la rifusione di tale normativa, da cui pure derivava un'esigenza di adeguamento di tale direttiva sugli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

Per una più puntuale illustrazione degli obiettivi e dei contenuti della nuova Direttiva si può fare riferimento alle principali considerazioni contenute nelle sue premesse.

La direttiva da recepire, come già la precedente, disciplina diverse categorie di apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva che sono nuovi sul mercato dell'Unione al momento della loro immissione sul mercato, vale a dire gli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva nuovi, prodotti da un fabbricante stabilito nell'Unione, o quelli, nuovi o usati, importati da un paese terzo, e si applica a tutte le forme di fornitura, compresa la vendita a distanza, con l'obiettivo di tutelare la salute e la sicurezza delle persone, in particolare dei lavoratori, e, se del caso degli animali domestici e dei beni specialmente nei confronti dei rischi che derivano dall'uso degli apparecchi e sistemi di protezione in atmosfera potenzialmente esplosiva.

Come per tutte le direttive del nuovo approccio è previsto che gli operatori economici sono responsabili della conformità dei prodotti in questione ai requisiti fissati dalla direttiva, in

funzione del rispettivo ruolo che rivestono nella catena di fornitura, in modo da garantire un elevato livello di protezione degli interessi pubblici disciplinati dalla direttiva e una concorrenza leale sul mercato dell'Unione.

Tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione devono adottare, secondo una ripartizione chiara e proporzionata degli obblighi corrispondenti, le misure necessarie per garantire la messa a disposizione sul mercato solo di prodotti conformi alla direttiva.

Già la precedente direttiva 94/9/CE ha rappresentato un'evoluzione positiva nella protezione contro i rischi di esplosione per il materiale di miniera e per quello di superficie. Questi due gruppi di materiale sono utilizzati in numerosi settori di attività commerciali e industriali e rivestono un'importanza economica considerevole.

Il rispetto dei requisiti di tutela della salute e della sicurezza è imperativo per garantire la sicurezza degli apparecchi e sistemi di protezione. Ai fini dell'applicazione di detti requisiti è opportuno tenere conto del livello tecnologico esistente al momento della fabbricazione nonché delle necessità tecniche ed economiche. I requisiti, che gli apparecchi e i sistemi di protezione devono soddisfare, sono suddivisi in generali e aggiuntivi. I requisiti aggiuntivi, in particolare, devono tener conto di pericoli effettivi o potenziali. Gli apparecchi e sistemi di protezione devono di conseguenza soddisfare uno o più di tali requisiti nella misura in cui ciò sia necessario per il loro buon funzionamento o sia opportuno per un impiego conforme alla loro destinazione. Per gli apparecchi e i sistemi di protezione, la nozione di impiego conforme alla destinazione è di primaria importanza per la sicurezza contro le esplosioni. È indispensabile che il fabbricante fornisca informazioni esaurienti. È anche necessaria una marcatura specifica e chiara sugli apparecchi e sistemi di protezione, che ne indichi l'impiego in atmosfera potenzialmente esplosiva.

Il fabbricante, possedendo le conoscenze dettagliate relative al processo di progettazione e produzione, si trova nella posizione migliore per eseguire la procedura di valutazione della conformità. La valutazione della conformità deve quindi rimanere obbligo esclusivo del fabbricante. È necessario garantire che i prodotti provenienti da paesi terzi che entrano nel mercato dell'Unione siano conformi alla direttiva e in particolare che i fabbricanti abbiano effettuato adeguate procedure di valutazione della conformità in merito a tali prodotti. Occorre pertanto prevedere che gli importatori si assicurino di immettere sul mercato prodotti conformi alle prescrizioni stabilite dalla direttiva e di non immettere sul mercato prodotti che non sono conformi a tali prescrizioni o presentano un rischio. È inoltre previsto che gli importatori si assicurino che siano state effettuate le procedure di valutazione della conformità e che la marcatura dei prodotti e la documentazione elaborata dai fabbricanti siano a disposizione delle autorità nazionali competenti a fini di controllo.

All'atto di immettere un prodotto sul mercato, ogni importatore deve indicare sul prodotto il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e l'indirizzo postale a cui può essere contattato. Sono previste eccezioni se le dimensioni o la natura del prodotto non consentono quanto sopra. Tra le eccezioni è compreso il caso in cui l'importatore sarebbe costretto ad aprire l'imballaggio per apporre il proprio nome e indirizzo sul prodotto.

Il distributore mette un prodotto a disposizione sul mercato dopo che il fabbricante o l'importatore lo ha immesso sul mercato e deve agire con la dovuta cautela per garantire che la manipolazione del prodotto non incida negativamente sulla sua conformità.

Qualsiasi operatore economico che immette sul mercato un prodotto con il proprio nome o marchio commerciale oppure modifica un prodotto in modo tale da incidere sulla conformità alla presente direttiva è considerato il fabbricante e ne assume pertanto i relativi obblighi.

I distributori e gli importatori, vista la loro vicinanza al mercato, devono essere coinvolti nei compiti di vigilanza del mercato svolti dalle autorità nazionali competenti e devono essere

pronti a parteciparvi attivamente, fornendo a tali autorità tutte le informazioni necessarie sul prodotto in questione e conservando a tal fine le informazioni richieste ai sensi della presente direttiva per l'identificazione di altri operatori economici coinvolti. Garantire la tracciabilità di un prodotto attraverso l'intera catena di fornitura aiuta a semplificare la vigilanza del mercato e a migliorarne l'efficienza. Un sistema efficiente di tracciabilità facilita il compito delle autorità di vigilanza del mercato di rintracciare l'operatore economico che mette a disposizione sul mercato prodotti non conformi.

La direttiva, come tutte quelle del nuovo approccio, si limita a formulare i requisiti essenziali relativi alla salute e alla sicurezza. Per facilitare la valutazione della conformità a tali requisiti, è introdotta una presunzione di conformità per i prodotti conformi alle norme armonizzate adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, al fine di formulare specifiche tecniche dettagliate di tali requisiti. Tale regolamento, peraltro, prevede una procedura relativa alle obiezioni alle norme armonizzate applicabile anche a quelle che non soddisfino completamente le prescrizioni della presente direttiva.

Per consentire agli operatori economici di dimostrare, e alle autorità competenti di garantire, che i prodotti messi a disposizione sul mercato sono conformi agli obiettivi di sicurezza, sono previste procedure di valutazione della conformità. La decisione n. 768/2008/CE contiene una serie di moduli per le procedure di valutazione della conformità, che vanno dalla procedura meno severa a quella più severa con un rigore proporzionale al livello di rischio effettivo e di sicurezza richiesto. Per garantire la coerenza intersettoriale ed evitare varianti ad hoc, le procedure di valutazione della conformità anche in questo caso sono scelte tra tali moduli.

I fabbricanti devono redigere una dichiarazione di conformità UE che fornisca le informazioni richieste a norma della direttiva sulla conformità di un prodotto alle prescrizioni stabilite dalla direttiva stessa e da altri atti pertinenti della normativa di armonizzazione dell'Unione. Per garantire un accesso effettivo alle informazioni a fini di vigilanza del mercato, le informazioni necessarie per identificare tutti gli atti dell'Unione applicabili devono essere disponibili in un'unica dichiarazione di conformità UE. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli operatori economici, tale dichiarazione unica UE può essere un fascicolo comprendente le dichiarazioni di conformità individuali pertinenti.

La marcatura CE, che indica la conformità di un prodotto, è la conseguenza visibile di un intero processo che comprende la valutazione della conformità in senso lato. I principi generali che disciplinano il marchio CE sono esposti nel regolamento (CE) n. 765/2008, mentre la direttiva detta le norme che disciplinano l'apposizione della marcatura CE in questo caso specifico.

Alcune delle procedure di valutazione della conformità da applicare ai sensi di questa direttiva richiedono l'intervento di organismi di valutazione della conformità, che sono notificati dagli Stati membri alla Commissione.

L'esperienza ha dimostrato che i criteri stabiliti dalla precedente direttiva 94/9/CE, cui si devono attenere gli organismi di valutazione della conformità per essere notificati alla Commissione, non sono sufficienti a garantire un livello uniformemente alto di risultati degli organismi notificati in tutta l'Unione. È tuttavia indispensabile che tutti gli organismi notificati svolgano le proprie funzioni allo stesso livello e nelle stesse condizioni di concorrenza leale. A tal fine anche nella nuova direttiva sono stabilite prescrizioni obbligatorie per gli organismi di valutazione della conformità che desiderano essere notificati per fornire servizi di valutazione della conformità. È previsto peraltro che se un organismo di valutazione della conformità dimostra la conformità ai criteri fissati nelle norme armonizzate, si presume che sia conforme ai corrispondenti requisiti fissati nella presente direttiva.

Per garantire un livello uniforme di qualità nella prestazione della valutazione della conformità, è necessario stabilire anche le prescrizioni da applicare alle autorità di notifica e agli altri organismi coinvolti nella valutazione, nella notifica e nel controllo degli organismi notificati.

Il sistema a tal fine previsto dalla direttiva è completato dal sistema di accreditamento di cui al regolamento (CE) n. 765/2008. Poiché l'accreditamento è un mezzo essenziale per la verifica della competenza degli organismi di valutazione della conformità, la direttiva sottolinea l'opportunità di impiegarlo anche ai fini della notifica.

L'accreditamento trasparente, quale previsto dal regolamento (CE) n. 765/2008, che garantisce il necessario livello di fiducia nei certificati di conformità, dovrebbe essere considerato dalle autorità pubbliche nazionali in tutta l'Unione lo strumento preferito per dimostrare la competenza tecnica di tali organismi. Tuttavia il predetto regolamento consente alle autorità nazionali di optare anche per una valutazione diretta prescrivendo, in tal caso, che al fine di assicurare l'opportuno livello di credibilità delle valutazioni effettuate dalle altre autorità nazionali, forniscano alla Commissione e agli altri Stati membri le necessarie prove documentali che dimostrino che gli organismi di valutazione della conformità valutati rispettano le pertinenti prescrizioni regolamentari.

Spesso gli organismi di valutazione della conformità subappaltano parti delle loro attività connesse alla valutazione della conformità o fanno ricorso ad un'affiliata. Al fine di salvaguardare il livello di tutela richiesto per gli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva da immettere sul mercato dell'Unione europea, la direttiva prevede che i subappaltatori e le affiliate rispettino le stesse prescrizioni applicate agli organismi notificati in relazione allo svolgimento di compiti di valutazione della conformità.

Nell'interesse della competitività, è fondamentale che gli organismi di valutazione della conformità applichino le procedure di valutazione della conformità senza creare oneri superflui per gli operatori economici. Per questo motivo, e per garantire la parità di trattamento degli operatori economici, la direttiva tende a garantire la coerenza nell'applicazione tecnica delle procedure di valutazione della conformità, mediante un coordinamento appropriato e la cooperazione tra organismi di valutazione della conformità.

Gli Stati membri dell'Unione europea devono adottare tutti i provvedimenti opportuni per assicurare che i prodotti disciplinati dalla direttiva possano essere immessi sul mercato soltanto se, adeguatamente immagazzinati e usati ai fini cui sono destinati, o in condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili, non mettono in pericolo la salute e l'incolumità delle persone. I prodotti disciplinati dalla direttiva possono essere considerati non conformi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza stabiliti dalla presente direttiva soltanto in condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili, vale a dire quando tale uso possa derivare da un comportamento umano lecito e facilmente prevedibile.

Per garantire la certezza del diritto, è necessario chiarire che anche agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva si applicano le norme in materia di vigilanza del mercato dell'Unione e di controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione di cui al regolamento (CE) n. 765/2008. Compete agli Stati membri scegliere le autorità competenti incaricate dello svolgimento di tali compiti.

La direttiva 94/9/CE prevede già una procedura di salvaguardia che consente alla Commissione di esaminare la giustificazione di una misura presa da uno Stato membro nei confronti di apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva che considera non conformi. Per aumentare la trasparenza e ridurre i tempi procedurali tale attuale procedura di salvaguardia è stata tuttavia migliorata al fine di migliorarne l'efficienza e avvalersi delle conoscenze disponibili negli Stati membri.

Il sistema attuale è stato inoltre completato con una procedura che consente di informare le parti interessate delle misure di cui è prevista l'adozione in relazione agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva che presentano un rischio per aspetti inerenti alla protezione di interessi pubblici disciplinati dalla direttiva. Esso dovrebbe consentire inoltre alle autorità di vigilanza del mercato, in cooperazione con gli operatori economici interessati, di intervenire in una fase più precoce per quanto riguarda tali prodotti.

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva sono attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze sono esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011. È stato infine previsto un regime transitorio ragionevole che consente di mettere a disposizione sul mercato e di mettere in servizio, senza che sia necessario rispettare altri requisiti relativi ai prodotti, apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva che, prima della data di applicazione delle disposizioni nazionali che recepiscono la nuova direttiva, sono già stati immessi sul mercato a norma della direttiva 94/9/CE. I distributori possono quindi fornire tali prodotti già immessi sul mercato, vale a dire gli stock che si trovano già nella catena di distribuzione, prima della data di applicazione delle disposizioni nazionali di recepimento della nuova direttiva.

2. OPZIONI

La Direttiva stabilisce requisiti di conformità uniformi e dunque ha sostanzialmente un approccio di armonizzazione massima.

Le poche opzioni per gli Stati membri vengono di seguito evidenziate in dettaglio con riferimento ai relativi articoli e paragrafi della direttiva, unitamente alla scelta che si propone nell'articolato del decreto legislativo in questa sede di recepimento:

a) Articolo 6, paragrafi 7, 8 e 10, articolo 8, paragrafi 3, 4 e 9, articolo 9, paragrafo 2, articolo 13, paragrafo 6, articolo 14, paragrafo 2: SI. Tutti i predetti articoli prevedono la possibilità di imporre l'uso di una lingua di facile comprensione per gli utilizzatori o per le autorità di controllo, e quindi la possibilità di imporre l'uso della lingua nazionale, nelle informazioni e nelle documentazioni previste ai fini della libera circolazione degli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva in questione nell'ambito degli obblighi per i fabbricanti, gli importatori ed i distributori, nonché per i documenti e la corrispondenza finalizzati alla valutazione di conformità e per la traduzione della dichiarazione di conformità UE. Tale opzione, già in parte esercitata prevedendo a tal fine l'uso della lingua italiana già nel vigente decreto, viene ora confermata ed estesa alle nuove disposizioni introdotte in attuazione della nuova direttiva. I corrispondenti articoli di riferimento nel testo del nuovo decreto legislativo sono gli articoli 5, 7, 8, 12 e 13.

b) Articolo 18, paragrafo 2 e 3: SI. Prevede, in via sostanzialmente preferenziale, che gli Stati possano decidere che la valutazione ed il controllo ai fini delle procedure di valutazione degli organismi di valutazione della conformità siano eseguiti da un organismo nazionale di accreditamento. Tale opzione è stata esercitata all'articolo 14 del decreto legislativo di recepimento prevedendo il ricorso all'organismo unico di accreditamento, ad oggi individuato in Accredia con decreto interministeriale adottato ai sensi dell'articolo 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99 e giusta convenzione stipulata il 13 giugno 2011, da ultimo rinnovata il 6 luglio 2015, sulla base delle previsioni contenute nel Regolamento (CE) n. 765/2008.

c) Articolo 24, paragrafo 3 e articolo 25, paragrafo 4: NO. Prevedono la possibilità di individuare soluzioni alternative per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità quando la notifica non avvenga sulla base di un certificato di accreditamento. L'opzione, nel recepire tali articoli all'articolo 17 del decreto legislativo di recepimento, non è stata esercitata in quanto, come già precisato, è stata invece esercitata quella di affidare ad un organismo unico di accreditamento tale valutazione come presupposto dell'autorizzazione e della notifica.

3. FONTE NORMATIVA E TECNICA UTILIZZATA NEL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA

Il presente decreto legislativo provvede a recepire la direttiva 2014/34/UE, in virtù di espressa delega legislativa, sancita all'articolo 1, commi 1 e 3, e allegato B, n. 20), della legge 9 luglio 2015 n. 114, Legge di delegazione europea 2014, e secondo i criteri di delega generali contenuti agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "*norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*".

Il termine di scadenza della delega è fissato al 19 febbraio 2016, come previsto dall'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che continua ad applicarsi nell'originaria formulazione relativamente alle deleghe contenute nelle leggi di delegazione europea entrate in vigore in epoca antecedente alle modifiche apportate dall'articolo 29 della legge 29 luglio 2015, n. 115.

Per il recepimento della Direttiva è stato predisposto lo schema di un nuovo decreto legislativo interamente sostitutivo del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, vigente in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, al fine di mantenere una disciplina unitaria della materia salvaguardando, comunque per quanto possibile una certa corrispondenza con le disposizioni contestualmente abrogate.

Per la generalità degli articoli del predetto regolamento governativo, quando non si tratta, come in molti casi, di articoli completamente aggiuntivi, pur essendo le modifiche sostanziali riferite solo ad alcuni commi del testo vigente dei corrispondenti articoli del DPR n. 126/1998, si è preferito comunque procedere alla completa riscrittura del testo, sia per allineare completamente anche la terminologia e le espressioni redazionali utilizzate, sia per armonizzare maggiormente anche nell'ordine delle disposizioni la struttura della norma legislativa nazionale rispetto a quella della nuova direttiva europea.

D'altra parte la nuova direttiva, ha provveduto ad una completa rifusione del testo anche se le modifiche sostanziali rispetto alla precedente analoga direttiva non riguardano tutti gli articoli e, almeno in parte, sono già sostanzialmente intervenute in termini di doverosa applicazione delle innovazioni trasversali introdotte in altri atti dell'ordinamento comunitario e, in particolare, nel Regolamento (CE) n. 765/2008.

Occorre al riguardo evidenziare che la materia era parzialmente delegificata e regolata dal citato decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, e che pertanto si sarebbe potuto probabilmente limitare la delega legislativa ai soli aspetti sanzionatori che sono oggetto di riserva di legge. Tuttavia, non potendo ora esercitarsi tale potere regolamentare in pendenza di una delega legislativa che ha sostanzialmente rilegificato la materia ed essendo comunque più rapido ed efficace provvedere ad un intervento unico e coordinato con norma primaria in sede di decreto delegato, tutte le disposizioni necessarie per



la completa attuazione della direttiva in questione vengono adottate in questa sede con contestuale abrogazione del regolamento vigente.

4. STRUTTURA DELLO SCHEMA DEL DECRETO LEGISLATIVO

Passando all'illustrazione delle singole disposizioni del provvedimento di recepimento si evidenzia quanto segue.

Il presente schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/34/UE, consta di 28 articoli e 10 allegati, con cui la disciplina nazionale vigente (decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126) relativa alla precedente direttiva in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, di seguito indicati più semplicemente anche come "prodotti", è totalmente sostituita con le modifiche ed integrazioni necessarie per il corretto recepimento della direttiva 2014/34/UE.

L'**articolo 1**, del proposto decreto legislativo contiene le disposizioni relative al **campo di applicazione** ed alle **definizioni**, corrispondenti agli articoli 1 e 2 della nuova direttiva e con innovazioni sostanzialmente solo redazionali rispetto alla norma vigente per quanto riguarda l'oggetto ed il campo di applicazione, mentre relativamente alle definizioni si provvede all'integrazione con le nuove definizioni di cui ai punti da 8 a 26 dell'articolo 2 della direttiva.

Con l'**articolo 2**, senza innovazioni sostanziali rispetto all'analogo articolo 2 del regolamento oggi vigente, si disciplinano in piena conformità all'articolo 4 della direttiva da recepire, i **requisiti essenziali di sicurezza e di salute** applicabili ai prodotti in questione, tenuto conto dell'uso cui sono destinati, e specificati mediante rinvio alle prescrizioni specifiche contenute nell'allegato II.

L'**articolo 3**, recepisce l'articolo 12 della direttiva, concernente la presunzione di **conformità dei prodotti** conformi a norme armonizzate, mantenendo la previsione, già contenuta nel corrispondente articolo del regolamento oggi vigente, secondo cui in caso di mancanza di norme armonizzate il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno, rende note alle parti interessate le norme e specifiche tecniche nazionali ritenute utili per conformare il prodotto ai requisiti previsti.

L'**articolo 4**, contiene, in conformità all'articolo 3 della direttiva, le disposizioni relative alla necessità che i **prodotti messi a disposizione del mercato e posti in servizio** siano solo prodotti conformi, sempreché debitamente installati, sottoposti a manutenzione e utilizzati per il loro scopo. Rispetto al testo dell'articolo 4 del regolamento oggi vigente, è stata ricollocata in questa sede, al comma 3, conformemente alla nuova direttiva, la previsione, già contenuta all'articolo 2, comma 3, circa la possibilità di esporre prodotti non conformi in fiere e simili. E' stata inoltre espressamente prevista, al comma 2, la possibilità di cui al paragrafo 2, circa l'eventuale introduzione o mantenimento di disposizioni nazionali che prescrivano requisiti per la protezione dei lavoratori nell'utilizzo dei prodotti in questione.



Gli **articoli da 5 a 10**, in conformità agli articoli da 6 a 11 della nuova direttiva, stabiliscono gli **obblighi dei fabbricanti, dei rappresentanti autorizzati, degli importatori e dei distributori**; stabiliscono inoltre **quando gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e distributori**, nonché gli obblighi finalizzati all'**identificazione degli operatori economici**.

L'**articolo 11**, in linea con gli articoli 15 e 16 della direttiva 2014/34/UE, richiama i **principi generali della marcatura CE** dei prodotti conformi e le **regole e condizioni di tale marcatura e delle altre marcature** ed iscrizioni, ivi compreso il marchio specifico di protezione dalle esplosioni.

L'**articolo 12**, conformemente all'articolo 13 della direttiva, disciplina, con riferimento a quelle descritte negli allegati da III a IX, le **procedure di valutazione della conformità** da applicare per i diversi gruppi di apparecchi individuati in base alla classificazione di cui all'allegato I. Il nuovo testo contiene limitate modifiche rispetto al testo dell'articolo 6 del decreto vigente, in gran parte già conforme; è stata in particolare confermata la competenza del Ministero dello sviluppo economico, subentrato all'allora Ministero dell'industria, da esercitarsi sentito il Ministero dell'interno, relativamente alle deroghe di cui al paragrafo 5 da concedere nell'interesse della protezione. È stata infine confermata anche l'opzione linguistica già esercitata a suo tempo relativamente ai documenti ed alla corrispondenza prodotti per tale procedura di valutazione.

Con l'**articolo 13**, viene disciplinata, in conformità all'articolo 14 della direttiva e mediante rinvio anche all'allegato X, la **dichiarazione di conformità UE** che attesta la conformità ai requisiti essenziali. È esercitata l'opzione per la traduzione in lingua italiana di tale dichiarazione.

L'**articolo 14**, recependo nel testo le prescrizioni di cui agli articoli 17, 18, 19 e 20 della nuova direttiva ed esercitando le opzioni ivi previste, stabilisce che il Ministero dello sviluppo economico è individuato e designato quale **Autorità nazionale di notifica**, prevede che la **valutazione e il controllo degli organismi notificati** è eseguito dall'**organismo unico nazionale di accreditamento**, detta le **prescrizioni relative all'autorità di notifica**, da applicare anche all'**organismo nazionale di accreditamento** per le attività allo stesso affidate, nonché gli **obblighi di informazione delle autorità di notifica** nei confronti della Commissione europea. Nel testo delle disposizioni vigenti vi erano scarse disposizioni che già individuavano la competenza del Ministero dello sviluppo economico articolo 8 del DPR n. 126 del 1998, e che sono attualmente già applicate con le innovazioni derivanti dal regolamento (CE) n. 765/2008 ora rifeuse nella nuova direttiva.

Ulteriori 6 articoli, recependo le novità contenute agli articoli 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31 e 33 della direttiva 2014/34/UE, sempre in linea con le innovazioni derivanti dal regolamento (CE) n. 765/2008, stabiliscono le **prescrizioni relative agli organismi notificati** e le condizioni della relativa **presunzione di conformità (articolo 15)**, la **possibilità di subappaltare compiti specifici (articolo 16)**, le prescrizioni relative alla **domanda di notifica** da parte degli organismi, alle **procedure di notifica** alla Commissione da parte del Ministero, alla **modifica delle notifiche** (con particolare riguardo alla limitazione, sospensione o ritiro delle notifiche stesse) ed alla **contestazione della competenza degli organismi (articolo 17)**, gli **obblighi operativi degli organismi notificati** e le procedure per i **ricorsi contro le loro decisioni (articolo 18)** ed infine le disposizioni relative agli **obblighi di informazione a carico degli organismi notificati** ed al **coordinamento** di tali organismi (**articolo 19**). Si evidenzia che nell'articolo 15 è recuperata la prescrizione relativa al massimale dell'assicurazione che devono stipulare gli organismi di



certificazione, in precedenza contenuta nell'allegato XII del testo vigente, ora riassorbito nell'articolato e soppresso.

Con l'**articolo 20**, in attuazione dell'articolo 34 della nuova direttiva, ed in linea con quanto già disponeva l'articolo 9 del vigente decreto del Presidente della Repubblica n. 126 del 1998, e con quanto già previsto dal citato regolamento (CE) n. 765/2008 in materia di **vigilanza del mercato**, si individuano le funzioni dell'autorità di vigilanza del mercato prevedendo che siano svolte dal Ministero dello sviluppo economico **avvalendosi delle autorità competenti per i controlli sulla sicurezza generale dei prodotti**, mentre le funzioni di controllo alle frontiere sono svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Non vi sono innovazioni rispetto all'assetto già oggi in concreto vigente.

L'**articolo 21**, recepisce l'articolo 35 della direttiva, relativo alla **procedura a livello nazionale per prodotti che comportino rischi**, che trova parziale corrispondenza nell'articolo 10 del regolamento vigente.

L'**articolo 22** e l'**articolo 23**, di attuazione, rispettivamente, dell'articolo 36, relativo alla **procedura di salvaguardia dell'Unione**, e dell'articolo 37, relativo ai **prodotti conformi che presentano rischi**, per tale procedura, che riguarda essenzialmente la Commissione e i suoi provvedimenti relativamente alle misure di tutela assunte a livello nazionale, il recepimento è riferito alla parte che riguarda la partecipazione alla stessa delle autorità nazionali.

Con l'**articolo 24**, si provvede al recepimento delle nuove disposizioni dell'articolo 38 della direttiva, relative ai casi di **non conformità formale**, per i quali prima di ricorrere in caso di inadempienza ad altre sanzioni in forma specifica fino a disporre il ritiro dal mercato, si chiede all'operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformità.

L'**articolo 25**, in coerenza con la prescrizione contenuta all'articolo 40 della direttiva da recepire, introduce le **sanzioni pecuniarie amministrative per le violazioni delle disposizioni del decreto, non previste nella norma oggi vigente**. L'articolazione di tali sanzioni e l'assetto delle relative competenze in materia è mutuato da quelle già in vigore per le violazioni delle disposizioni di armonizzazione relative ad altri prodotti (in particolare per alcuni strumenti di misura), **effettuate dalle competenti autorità**.

L'**articolo 26**, del proposto decreto legislativo, si provvede ad abrogare integralmente il vigente regolamento di attuazione della direttiva 94/9/CE, coerentemente con il primo paragrafo dell'articolo 43 della nuova direttiva, che prevede l'**abrogazione** della direttiva precedente. E' fatto invece espressamente salvo il rinvio alle disposizioni dell'articolo 47 della legge n. 52/1996, che regolano in generale gli aspetti tariffari e finanziari dei compiti delle amministrazioni in materia, che era presente nell'articolo 11 del regolamento ora abrogato.

Con l'**articolo 27**, si dettano le **disposizioni transitorie e finali**, prevedendo, al comma 1 che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le tariffe per l'attività di cui all'articolo 17, comma 1, ad esclusione di quelle relative alle attività svolte dall'organismo unico nazionale di accreditamento, nonché le modalità di versamento delle medesime tariffe.

Di seguito, al comma 2, in conformità all'articolo 41 della direttiva da recepire, è stabilito che i prodotti immessi sul mercato anteriormente all'entrata in vigore delle nuove norme ed in conformità a quelle vigenti anteriormente possono essere messi a disposizione del mercato e messi in servizio anche successivamente. Non sono invece riprodotte le

disposizioni transitorie del regolamento oggi vigente, che hanno ormai esaurito completamente i loro effetti.

I comi successivi riguardano, in conformità a quanto previsto degli articoli 42 e 43 della direttiva 2014/34/UE, l'applicazione del decreto a decorrere dal 20 aprile 2016, l'obbligo di comunicazione delle disposizioni stesse alla Commissione da parte del Ministero dello sviluppo economico e, inoltre, e la precisazione che tutti i riferimenti alla abrogata direttiva 94/9/CE e successive modificazioni e integrazioni contenuti in norme nazionali vigenti si intendano effettuati alla nuova direttiva 2014/34/UE secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XII di quest'ultima direttiva

L'**articolo 28**, introduce la **clausola di invarianza finanziaria**; lo schema di decreto legislativo in esame non prevede alcuna disposizione di spesa, né alcuna innovazione circa i compiti delle amministrazioni interessate che possa determinare effetti di spesa per il bilancio dello Stato. Alla luce delle argomentazioni sopra illustrate, ed a maggiore garanzia dell'assenza di nuove o maggiori spese o minori entrate, è stato previsto il presente articolo contenente un'espressa clausola di invarianza finanziaria, con la precisazione che le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

Gli **allegati**, totalmente conformi agli allegati da I a X della direttiva, sono i seguenti:

Allegato I – Criteri per la classificazione dei gruppi di apparecchi in categorie

Allegato II – Requisiti essenziali in materia di salute e di sicurezza per la progettazione e la costruzione di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva

Allegato III, Modulo B, Esame UE del tipo

Allegato IV, Modulo D – Conformità di tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione

Allegato V, Modulo F – Conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto

Allegato VI, Modulo C1, Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale

Allegato VII, Modulo E – Conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del prodotto

Allegato VIII, Modulo A, Controllo interno della produzione

Allegato IX, Modulo G -- Conformità basata sulla verifica dell'unità

Allegato X – Dichiarazione di conformità UE

TABELLA DI CONCORDANZA

per il recepimento della direttiva 2014/34/UE

Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione).

Articolo ed eventuale paragrafo della direttiva 2014/34/UE	Articolo e eventuale comma dello schema di decreto legislativo di recepimento	Corrispondente articolo delle norme vigenti: DPR. n. 126/1998, che viene contestualmente abrogato	Eventuali annotazioni
Art. 1- Oggetto	Art. 1, comma 1 e 2	Art. 1, commi da 1 a 4	Già sostanzialmente conforme nel testo vigente. Il nuovo articolo è stato conseguentemente riallineato ed aggiornato nella terminologia
Articolo 2 – Definizioni	Art. 1, comma 3	Art. 1, comma 5	Il comma del nuovo testo, rispetto a quello vigente, contiene le modifiche necessarie per allineare alla direttiva il testo delle definizioni già presenti e recepire le nuove definizioni di cui ai punti da 8 a 26.
Articolo 3 –Messa a disposizione sul mercato e messa in servizio	Art. 4	Art. 4-	Le prescrizioni e facoltà di questo articolo della direttiva sono rivolte agli Stati membri e non richiedono specifico recepimento, ma si è provveduto comunque a riprodurre, adattandolo alle stesse, il testo dell'articolo 4 del decreto vigente che già conteneva disposizioni in materia. E' stata ricollocata in questa



			sede, al comma 3, conformemente alla nuova direttiva la previsione, già contenuta all'articolo 2 comma 3, circa la possibilità di esporre prodotti non conformi in fiere e simili. E' stata inoltre espressamente prevista al comma 2 la possibilità di cui al paragrafo 2, circa l'eventuale introduzione o mantenimento di disposizioni nazionali con i requisiti per la protezione dei lavoratori nell'utilizzo dei prodotti in questione.
Articolo 4 – requisiti essenziali di sicurezza e di salute	Art. 2	Art. 2	Il testo vigente era già sostanzialmente conforme (vedasi in particolare attuale comma 2). Il nuovo testo è stato comunque completamente allineato alla direttiva spostando peraltro in sede più appropriata le disposizioni dell'attuale comma 3 concernente l'esposizione in fiere e simili di prodotti non conformi
Articolo 5 – libera circolazione			Prescrizione rivolta agli Stati membri, che non richiede recepimento, ed è già attuata indirettamente con l'articolo 4 e l'articolo 3, comma 1
Articolo 6 – Obblighi dei fabbricanti	Art. 5		Esercitata opzione per informazioni in lingua italiana
Articolo 7 – Rappresentanti autorizzati	Art. 6		
Articolo 8 – Obblighi degli importatori	Art. 7		Esercitata opzione per informazioni in lingua italiana
Articolo 9 – Obblighi dei	Art. 8		Esercitata opzione per

distributori			informazioni in lingua italiana
Articolo 10 – Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori o ai distributori	Art. 9		
Articolo 11 – Identificazione degli operatori economici	Art. 10		
Articolo 12 – Presunzione di conformità dei prodotti	Art. 3	Art. 3	L'articolo è stato completamente allineato alla nuova direttiva mantenendo l'attuale previsione di provvedimenti attuativi interministeriali in caso di assenza di norme armonizzate applicabili
Articolo 13 – Procedure di valutazione della conformità	Art. 12	Art. 6	L'articolo 12 del nuovo testo contiene limitate modifiche rispetto al testo dell'articolo 6 del decreto vigente, in gran parte già conforme, ed è stata confermata la competenza del Ministero dello sviluppo economico, subentrato all'allora Ministero dell'industria, da esercitarsi sentito il Ministero dell'interno, relativamente alle deroghe di cui al paragrafo 5. E' stata infine confermata anche l'opzione linguistica già esercitata a suo tempo
Articolo 14 – Dichiarazione di conformità UE	Art. 13	Art. 7	E' puntualmente recepito il testo della direttiva. Rispetto all'attuale testo dell'articolo 7 è sostanzialmente confermato il solo comma 1, ora spostato al comma 3, mentre l'attuale comma 2, superato, non è riprodotto, ed i vigenti commi 3 e 4 sono ricollocati per materia, con le opportune



			modifiche nei nuovi articoli attuativi degli articoli 30 e 31 della direttiva. Esercitata opzione per traduzione in lingua italiana
Articolo 15 – Principi generali della marcatura CE	Art. 11, comma 1	Art. 5	
Articolo 16 – Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE e di altre marchature	Art. 11, commi da 2 a 6	Art. 5, commi da 2 a 6	Il paragrafo 6 non richiede recepimento in quanto prescrizione per gli Stati membri direttamente applicabile.
Articolo 17 – Notifica	Art. 14, comma 1	Art. 8	Il paragrafo 1 dell'articolo 23 della direttiva contiene una prescrizione rivolta agli Stati membri, recepita indirettamente con il nuovo comma 1 dell'articolo 14 del decreto.
Articolo 18 – Autorità di notifica	Art. 14, in parte comma 1, e poi commi da 2 a 4	Art. 8	Esercitata opzione per svolgere valutazioni e controlli mediante l'organismo nazionale di accreditamento
Articolo 19 – Prescrizioni relative all'autorità di notifica	Art. 14, comma 5	Art. 8	Non richiede in senso stretto recepimento in quanto prescrizione per gli Stati membri il cui rispetto in parte è garantito dall'individuazione quale autorità di notifica di un ufficio dell'amministrazione centrale dello Stato membro e in parte va dimostrato in concreto. Gli obblighi sono stati comunque posti in capo alle autorità competenti italiane
Articolo 20 – Obbligo di informazione delle autorità di notifica	Art. 14, comma 6	Art. 8	Non richiede in senso stretto recepimento in quanto reca prescrizione di obblighi informativi per gli Stati membri e per la Commissione. Gli obblighi sono stati

			comunque posti in capo alle autorità competenti italiane
Articolo 21 – Prescrizioni relative agli organismi notificati	Art. 15, comma commi 1-11	Allegato XI e Allegato XII	Nel comma 9 è recuperata anche la prescrizione relativa al massimale di assicurazione già contenuta prima nel soppresso allegato XII (modalità di richiesta di notifica) del vigente decreto e poi nella relativa direttiva del Ministro.
Articolo 22 – Presunzione di conformità degli organismi notificati	Art. 15, comma 12		
Articolo 23 – Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati	Art. 16		
Articolo 24 – Domanda di notifica	Art. 17, commi 1 e 2	Art. 8 e Allegato XII	Recepiti i paragrafi 1 e 2. L'opzione di cui al paragrafo 3 dell'articolo 24 non è esercitata in quanto la scelta nazionale è per la notifica basata sul certificato di accreditamento
Articolo 25 – Procedura di notifica	Art. 17, commi 3-6		Recepiti i paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6. L'opzione di cui al paragrafo 4 ed alla seconda parte del paragrafo 5 dell'articolo 25 non è esercitata in quanto la scelta nazionale è per la notifica basata sul certificato di accreditamento
Articolo 26 – Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati			Non richiede recepimento in quanto reca prescrizioni per la Commissione
Articolo 27 – Modifiche delle notifiche	Art. 17, commi 7 e 8		
Articolo 28 – Contestazione della competenza degli organismi notificati	Art. 17, comma 9		Non richiede in senso stretto recepimento in quanto reca prescrizioni

			per la Commissione e per gli Stati membri. Gli obblighi sono stati comunque posti in capo alle autorità competenti italiane
Articolo 29 – Obblighi operativi degli organismi notificati	Art. 18, commi 1-5		
Articolo 30 – Ricorso contro le decisioni degli organismi notificati	Art. 18, comma 6		
Articolo 31 – Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati	Art. 19, commi 1 e 2		
Articolo 32 – Scambio di esperienze			Non richiede recepimento in quanto reca prescrizioni per la Commissione europea
Articolo 33 – Coordinamento degli organismi notificati	Art. 19, comma 3		Recepito per la parte che implica un obbligo per gli Stati membri
Articolo 34 – Sorveglianza del mercato dell'Unione e controlli dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione	Art. 20	Art. 9	Si dà attuazione anche all'esigenza di individuazione delle autorità competenti per l'attuazione del richiamato regolamento (CE) n. 765/2008, in conformità alle disposizioni contenute nel testo vigente del decreto novellato
Articolo 35 – Procedura a livello nazionale per prodotti che comportino rischi	Art. 21	Art. 10	
Articolo 36 – procedura di salvaguardia dell'Unione	Art. 22		La procedura, che riguarda essenzialmente la Commissione europea, è recepita per la parte che riguarda la partecipazione alla stessa delle autorità nazionali
Articolo 37 – Prodotti conformi che presentano rischi	Art. 23		Per la parte che riguarda competenze della Commissione europea, il recepimento è limitato alla partecipazione alla relativa procedura delle autorità nazionali
Articolo 38 – Non conformità	Art. 24		

formale			
Articolo 39 – Procedura di comitato			Non richiede recepimento in quanto riguarda procedure della Commissione europea in sede europea.
Articolo 40 -- Sanzioni	Art. 25		Le sanzioni in forma specifica di ritiri dal mercato di prodotti di ritiri delle notifiche e revoche della autorizzazioni, sono previste in conformità alle relative disposizioni della direttiva. Per le sanzioni pecuniarie amministrative e si provvede in questa sede con disposizioni analoghe a quelle già in vigore per altre direttive relative alla circolazione e conformità dei prodotti
Articolo 41 – Disposizioni transitorie	Art. 27 comma 1	Art. 12.	Le precedenti disposizioni transitorie sostituito con le nuove prescrizioni transitorie, in quanto quelle contenute nel testo originario sono totalmente superate
Articolo 42 – Recepimento	Premesse e titolo del nuovo decreto legislativo; Art. 27, commi 2, 3 e 4		La previsione di adozione delle disposizioni entro il 19 aprile 2016 è attuata in via di fatto con la pubblicazione del decreto legislativo anteriormente a tale data. L'applicazione delle disposizioni dal 20 aprile 2016 è espressamente prevista in sede di recepimento all'articolo 27, comma 2. Il riferimento alla direttiva da recepire è introdotto nel titolo e nelle premesse del decreto legislativo di recepimento. La

			comunicazione alla Commissione europea delle disposizioni di recepimento adottate è espressamente prevista all'articolo 27, comma 3
Articolo 43 – Abrogazione	Art. 26 e 27, comma 4	Art. 11 contiene il rinvio salvaguardato	<p>Il primo paragrafo dell'articolo 43 prevede l'abrogazione della precedente direttiva ed è recepito con l'abrogazione delle corrispondenti norme attuative del decreto vigente, fatto salvo il rinvio alle disposizioni dell'articolo 47 della legge n. 52/1996 che regolano in generale gli aspetti tariffari e finanziari dei compiti delle amministrazioni in materia.</p> <p>Il secondo paragrafo prevede la tabella di corrispondenza fra norme della vecchia e della nuova direttiva e non richiede per questo aspetto recepimento costituendo uno strumento per l'interprete e ai fini dell'applicazione del diritto intertemporale che è stato comunque richiamato all'articolo 27, comma 4, del decreto di recepimento.</p> <p>Il medesimo paragrafo prevede l'aggiornamento automatico dei riferimenti alla direttiva abrogata ed è recepito all'articolo 27, comma 4, del decreto di recepimento</p>
Articolo 44 – Entrata in vigore ed applicazione	---	---	La norma fissa semplicemente l'entrata in vigore della direttiva e la decorrenza al 20 aprile 2016 dell'applicazione di

			alcuni suoi articoli. E' norma rivolta alla Commissione europea ed agli Stati membri e, pertanto, non richiede disposizioni nazionali di recepimento
Articolo 45 – Destinatari	---	---	La norma prevede semplicemente che gli stati membri sono destinatari della direttiva e, pertanto, non richiede disposizioni nazionali di recepimento
Allegato I – Criteri per la classificazione dei gruppi di apparecchi in categorie	Allegato I	Allegato I	Già sostanzialmente conforme, pur sostituendo integralmente il testo si è provveduto solo ad aggiornamenti e rettifiche
Allegato II – Requisiti essenziali in materia di salute e di sicurezza per la progettazione e la costruzione di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva	Allegato II	Allegato II	Già conforme, pur sostituendo integralmente il testo si è provveduto solo ad aggiornamenti e rettifiche
Allegato III, Modulo B, Esame UE del tipo	Allegato III,	Allegato III,	
Allegato IV, Modulo D – Conformità di tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione	Allegato IV	Allegato IV	
Allegato V, Modulo F – Conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto	Allegato V	Allegato V	
Allegato VI, Modulo C1, Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale	Allegato VI	Allegato VI	
Allegato VII, Modulo E – Conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del prodotto	Allegato VII	Allegato VII	
Allegato VIII, Modulo A, Controllo interno della produzione	Allegato VIII	Allegato VIII	
Allegato IX, Modulo G – Conformità basata sulla verifica	Allegato IX	Allegato IX	



dell'unità			
Allegato X – Dichiarazione di conformità UE (n. XXXX)	Allegato X	Allegato X	
Allegato XI – Direttiva abrogata e successive modifiche (di cui all'articolo 45)			Non richiede recepimento espresso. Vedi indicazioni e note riferite all'articolo 44 e all'articolo 45 della direttiva
Allegato XII – Tavola di concordanza	Art. 27, comma 4		Non richiede recepimento (vedi nota all'articolo 45). La tabella è stata comunque richiamata all'articolo 27, comma 4

NOTA: Molti degli articoli del testo di recepimento sono articoli completamente nuovi rispetto al testo vigente, anche se in genere non costituiscono innovazioni normative, bensì semplice esplicitazione di quanto già applicato sulla base del regolamento europeo sopravvenuto in materia di circolazione dei prodotti.



RELAZIONE TECNICO -FINANZIARIA

(Art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2014/34/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 26 FEBBRAIO 2014, CONCERNENTE L'ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE AGLI APPARECCHI E SISTEMI DI PROTEZIONE DESTINATI A ESSERE UTILIZZATI IN ATMOSFERA POTENZIALMENTE ESPLOSIVA (RIFUSIONE).

Lo schema di decreto legislativo in esame recepisce la direttiva europea 2014/34/UE, in materia di messa a disposizione sul mercato di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, abrogando contestualmente il regolamento vigente in materia, di attuazione della precedente analoga direttiva.

Il provvedimento reca in generale prescrizioni ordinamentali, solo in parte integrative e modificative di quelle oggi vigenti, riferite ai requisiti ai requisiti dei prodotti in questione, agli adempimenti degli operatori privati interessati e alle relative procedure, che non determinano alcun onere per il bilancio dello Stato e, solo per alcune disposizioni, disciplina compiti ed adempimenti riferiti alle amministrazioni pubbliche che, essendo in linea con quelli già attualmente svolti, non determinano comunque nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare:

- l'**articolo 1** contiene le disposizioni relative al **campo di applicazione** ed alle **definizioni**;
- l'**articolo 2** disciplina i **requisiti essenziali di sicurezza e di salute** applicabili ai prodotti in questione;
- l'**articolo 3** riguarda la presunzione di **conformità dei prodotti conformi** a norme armonizzate;
- l'**articolo 4** contiene le disposizioni relative alla necessità che i **prodotti messi a disposizione del mercato e posti in servizio** siano solo prodotti conformi, sempreché debitamente installati, sottoposti a manutenzione e utilizzati per il loro scopo;
- gli **articoli da 5 a 10** stabiliscono gli **obblighi dei fabbricanti, dei rappresentanti autorizzati, degli importatori e dei distributori**; stabiliscono inoltre **quando gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e distributori**, nonché gli obblighi finalizzati all'**identificazione degli operatori economici**;

- l'**articolo 11** richiama i **principi generali della marcatura CE** dei prodotti conformi e le **regole e condizioni di tale marcatura e delle altre marcature** ed iscrizioni, ivi compreso il marchio specifico di protezione dalle esplosioni;
- l'**articolo 12** disciplina, con riferimento a quelle descritte negli allegati da III a IX, le **procedure di valutazione della conformità** da applicare per i diversi gruppi di apparecchi individuati in base alla classificazione di cui all'allegato;
- l'**articolo 13** disciplina la **dichiarazione di conformità UE**;
- l'**articolo 14**, stabilisce che il Ministero dello sviluppo economico è individuato e designato quale **Autorità nazionale di notifica**, prevede che la **valutazione e il controllo degli organismi notificati** è eseguito dall'organismo unico nazionale di accreditamento, detta le **prescrizioni relative all'autorità di notifica**, da applicare anche all'organismo nazionale di accreditamento per le attività allo stesso affidate, nonché gli **obblighi di informazione delle autorità di notifica** nei confronti della Commissione europea. Nel testo delle disposizioni vigenti vi erano scarse disposizioni che già individuavano la competenza del Ministero dello sviluppo economico art. 8 del DPR n. 126 del 1998, e che sono attualmente già applicate con le innovazioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 765/2008 ora rifuse nella nuova direttiva. Al riguardo si precisa che l'organismo nazionale Accredia è individuato ai sensi del Regolamento CE n. 765/2008 e dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (il cui provvedimento attuativo, per questo aspetto, è il decreto interministeriale 22 dicembre 2009 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2010). Occorre al riguardo precisare che una volta che l'affidamento di tale compito all'organismo unico di accreditamento sia previsto già nella legge di recepimento delle singole direttive – come è già avvenuto in precedenza ad esempio per la direttiva giocattoli e la direttiva macchine, e come si sta disponendo ora per le direttive in discorso – l'affidamento deriva dal combinato disposto di tale norma legislativa e dell'individuazione con decreto interministeriale di Accredia quale organismo unico nazionale di accreditamento, mentre le convenzioni si limitano a regolare il rapporto fra l'amministrazione che autorizza gli organismi (o le amministrazioni che adottano di concerto tale autorizzazione) ed Accredia, e naturalmente sono sottoscritte dal rappresentante di Accredia e dai direttori delle competenti direzioni generali ministeriali.

Per quanto riguarda gli apparecchi e sistemi di protezione in atmosfera potenzialmente esplosiva vi è già una convenzione vigente in materia, stipulata fra MiSE ed Accredia il 13 giugno 2011, rinnovata il 17 luglio 2013 e, da ultimo, il 6 luglio 2015 che non comporta oneri per il Ministero né si prevede ne comporterà in futuro.

Si precisa inoltre che gli oneri per la valutazione e vigilanza sugli organismi di certificazione gravano sull'organismo nazionale unico Accredia, che li copre attraverso tariffe autonomamente determinate, secondo i criteri fissati dall'articolo 4 legge n. 99 del 2009 e dal decreto interministeriale 22 dicembre 2009 relativo al funzionamento dell'organismo unico di accreditamento e pubblicato nella GU n 29 del 25 gennaio 2010, nonché in relazione ai costi e tenendo conto del quadro tariffario degli analoghi organismi europei ed



assoggettate ad una preventiva verifica da parte della Commissione interministeriale di sorveglianza ivi prevista; tale commissione opera senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato come previsto dall'articolo 4 della legge n. 99 del 2009 e dal citato decreto interministeriale 22 dicembre 2009

Infine va rilevato che l'accreditamento come presupposto della notifica ha già consentito di ridurre drasticamente gli oneri di accertamento e controllo che - anteriormente all'applicazione in tal senso del Regolamento (CE) n. 765/2008, rispetto al quale il testo normativo di recepimento della nuova direttiva non presenta significative novità - gravavano interamente sul predetto Ministero. Le attività per la notifica, in assenza di un apposito decreto sulle tariffe, sono state svolte fino ad oggi dalle amministrazioni interessate nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente; per le medesime attività il decreto in esame prevede l'adozione di un decreto interministeriale di definizione delle tariffe per porre a carico dei destinatari i costi delle attività svolte (v. articolo 27 dello schema di decreto);

- **ulteriori 5 articoli**, sempre in linea con le innovazioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 765/2008, stabiliscono le **prescrizioni relative agli organismi notificati** e le condizioni della relativa **presunzione di conformità (articolo 15)**, la **possibilità di subappaltare compiti specifici (articolo 16)**, le prescrizioni relative alla **domanda di notifica** da parte degli organismi, alle **procedure di notifica** alla Commissione da parte del Ministero, alla **modifica delle notifiche** (con particolare riguardo alla limitazione, sospensione o ritiro delle notifiche stesse) ed alla **contestazione della competenza degli organismi (articolo 17)**, gli **obblighi operativi degli organismi notificati** e le procedure per i **ricorsi contro le loro decisioni (articolo 18)** ed infine le disposizioni relative agli **obblighi di informazione a carico degli organismi notificati** ed al **coordinamento di tali organismi (articolo 19)**. Si evidenzia che nell'articolo 15 è recuperata la prescrizione relativa al massimale dell'assicurazione che devono stipulare gli organismi di certificazione, in precedenza contenuta nell'allegato XII del testo vigente, ora riassorbito nell'articolo e soppresso; Si evidenzia a questo riguardo che gli organismi notificati sono normalmente organismi privati che sopportano a loro carico sia gli oneri tariffari di accreditamento (da sostenere nei confronti di Accredia), sia quelli di autorizzazione e notifica (da sostenere nei confronti del Ministero o dei Ministeri competenti), sia infine quelli derivanti dagli obblighi che le direttive ed i relativi provvedimenti di recepimento pongono a loro carico. Gli organismi in questione fanno fronte a tali oneri con tariffe privatistiche contrattuali nei confronti degli operatori economici che richiedono i loro servizi di valutazione della conformità, tariffe che sono comunque comunicate ad Accredia per eventuale verifica di coerenza. Qualora gli organismi di certificazione o valutazione della conformità siano enti pubblici, ove tale attività sia compatibile/coerente con il loro ordinamento ed i loro compiti istituzionali, sono soggetti al pagamento a favore di Accredia delle medesime tariffe previste per la generalità degli organismi di certificazione, e al pari degli stessi sostengono gli oneri di tale accreditamento e dell'attività che intendono svolgere, adottando, ciascuno secondo il proprio ordinamento, proprie tariffe nei confronti degli operatori economici che chiedono i loro

servizi di valutazione della conformità; in questo caso la copertura dei costi delle attività è assicurata dagli ordinari stanziamenti di bilancio nonché dalle tariffe applicate agli operatori, che tengono conto del costo dei servizi resi; lo stesso vale anche per i costi degli organismi notificati pubblici connessi alle attività di partecipazione al sistema di cooperazione e coordinamento tra organismi certificati. Tale eventualità, pertanto, non determina alcun onere a carico della finanza pubblica.

Quanto alle attività di notifica del Ministero dello sviluppo economico va innanzitutto confermato che le stesse rictrano nelle funzioni ad esso già attribuite dalla normativa vigente e pertanto non si producono nuovi oneri per la finanza pubblica; inoltre va rilevato che anche l'autorizzazione Ministeriale, intesa come accertamento amministrativo della conformità degli organismi di certificazione, basata sull'accreditamento e propedeutica alla notifica, era già espressamente prevista dalla normativa vigente, e ribadita più in generale nei contenuti sostanziali dagli articoli R13 e seguenti dell'allegato I della Decisione 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008; pertanto non si rilevano innovazioni atte determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;

- **l'articolo 20**, in linea con quanto già disponeva l'articolo 9 del vigente decreto del Presidente della Repubblica n. 126 del 1998, e con quanto già previsto dal citato regolamento (CE) n. 765/2008 in materia di **vigilanza del mercato**, individua le funzioni dell'autorità di vigilanza del mercato prevedendo che siano svolte dal Ministero dello sviluppo economico **avvalendosi delle autorità competenti per i controlli sulla sicurezza generale dei prodotti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**, mentre le funzioni di controllo alle frontiere sono svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Non vi sono innovazioni rispetto all'assetto già oggi in concreto vigente; tale disposizione e da quelle ad essa connesse non derivano pertanto nuovi oneri a carico della finanza pubblica in quanto i relativi compiti sono individuati in conformità alla normativa vigente, come applicata anche in attuazione del citato Regolamento europeo, e le autorità competenti sono individuate in totale conformità alle disposizioni contenute già nel testo vigente del regolamento sostituito; si evidenzia inoltre che il ruolo dell'Agenzia dei Monopoli e delle dogane è già espressamente previsto per effetto degli articoli da 27 a 29 del citato Regolamento (CE) n. 765/2008, già da tempo applicato ed in vigore;
- **l'articolo 21**, è relativo alla **procedura a livello nazionale per prodotti che comportino rischi**, che trova parziale corrispondenza nell'articolo 10 del regolamento vigente; al riguardo si evidenzia che, per la parte che riguarda la partecipazione alle procedure da parte delle autorità nazionali, le attività possono essere svolte senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio pubblico, in quanto attività già svolte attualmente ai sensi del combinato disposto fra le precedenti normative di recepimento e, più in generale, le relative disposizioni del regolamento europeo 765 già in vigore nell'ordinamento di tutti gli stati membri a decorrere dal 2010; in particolare, il Regolamento (CE) n. 765/2008 già prevede, agli articoli da 16 a 29, tutti i compiti di valutazione, adozione di misure correttive e restrittive che vengono ora richiamati, in termini esclusivamente ricognitivi;



- l'**articolo 22** e l'**articolo 23**, sono relativi alla **procedura di salvaguardia dell'Unione**, e ai **prodotti conformi che presentano rischi**; per tale procedura, che riguarda essenzialmente la Commissione e i suoi provvedimenti relativamente alle misure di tutela assunte a livello nazionale, il recepimento è riferito alla parte che riguarda la partecipazione alla stessa delle autorità nazionali, rispetto a cui, come già precisato per l'articolo 21, non vi sono innovazioni rilevanti dal punto di vista finanziari; le attività a carico delle amministrazioni interessate non prevedono tariffe e sono già svolte nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio; non comportano quindi nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

- l'**articolo 24**, disciplina i casi di **non conformità formale**, per i quali prima di ricorrere in caso di inadempienza ad altre sanzioni in forma specifica fino a disporre il ritiro dal mercato, si chiede all'operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformità; anche in questo caso, con riferimento agli oneri delle attività dell'autorità nazionale, valgono le considerazioni espresse per l'articolo 21; le attività a carico delle amministrazioni interessate non prevedono tariffe e sono già svolte nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio; non comportano quindi nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

- l'**articolo 25**, introduce le **sanzioni pecuniarie amministrative** per le violazioni delle disposizioni del decreto, non previste nella norma oggi vigente. Le sanzioni sono accertate, **senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**, dai soggetti deputati ai controlli ai sensi dell'articolo 20 (**Autorità competenti per i controlli sulla sicurezza generale dei prodotti e Agenzia delle dogane e dei monopoli**) e vengono irrogate dalle **medesime Autorità**, alla quali i rapporti sulle violazioni sono presentati a norma del medesimo articolo. L'articolazione di tali sanzioni e l'assetto delle relative competenze in materia è mutuato da quelle già in vigore per le violazioni delle disposizioni di armonizzazione relative ad altri prodotti (in particolare per alcuni strumenti di misura), in modo che l'innovazione sia comunque compatibile con l'effettiva possibilità delle **Autorità competenti per i controlli sulla sicurezza generale dei prodotti** di svolgerle nell'ambito delle altre analoghe attività che già curano in materia. Le entrate per l'erario derivanti da tali sanzioni, essendo aleatorie e connesse all'ipotesi, non auspicabile e da contrastare anche in altro modo, che si verificchino violazioni, non sono prevedibili e tanto meno quantificabili.

- l'**articolo 26** provvede ad abrogare integralmente il vigente regolamento di attuazione della direttiva 94/9/CE, E' fatto invece espressamente salvo il rinvio alle disposizioni dell'articolo 47 della legge n. 52/1996, che regolano in generale gli aspetti tariffari e finanziari dei compiti delle amministrazioni in materia, che era presente nell'articolo 11 del regolamento ora abrogato; quanto alle disposizioni tariffarie ivi previste - che non essendo state innovate non costituiscono specifico oggetto della presente relazione -, si evidenzia ad ogni buon fine che le stesse hanno perduto nel tempo gran parte della loro valenza, poiché la circostanza che l'autorizzazione degli organismi notificati sia rilasciata (prima per effetto delle disposizioni del richiamato regolamento (CE) n. 765/2008, ed ora per espressa previsione legislativa) sulla base del presupposto dell'accREDITAMENTO da parte dell'unico organismo



nazionale, che è incaricato di svolgere anche la relativa vigilanza, fa sì che gli oneri di accertamento di conformità degli organismi e di vigilanza sugli stessi non gravino più sulle amministrazioni statali interessate (su cui residuano minimi oneri amministrativi connessi al rilascio dell'autorizzazione formale ed alla conseguente procedura di notifica); conseguentemente, le precedenti tariffe a favore del Ministero dello sviluppo economico sono di fatto quasi integralmente sostituite dalle tariffe di accreditamento a favore dell'organismo nazionale (determinate in conformità alla diversa normativa al riguardo applicabile ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99). La previsione in esame va comunque mantenuta, per consentire l'opportuno adeguamento del precedente provvedimento attuativo e non comporta innovazioni suscettibili di determinare effetti sulla spesa o sulle entrate delle pubbliche amministrazioni interessate;

- l'**articolo 27** detta le **disposizioni transitorie e finali**, del tutto irrilevanti rispetto alla presente relazione tecnico finanziaria;
- l'**articolo 28**, infine, introduce la **clausola di invarianza finanziaria**; lo schema di decreto legislativo in esame non prevede alcuna disposizione di spesa, né alcuna innovazione circa i compiti delle amministrazioni interessate che possa determinare effetti di spesa per il bilancio dello Stato. Alla luce delle argomentazioni sopra illustrate, ed a maggiore garanzia dell'assenza di nuove o maggiori spese o minori entrate, è stato comunque previsto il presente articolo contenente un'espressa clausola di invarianza finanziaria, con la precisazione che le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

Si evidenzia, infine, che, per quanto riguarda il Ministero dello sviluppo economico, la spesa per lo svolgimento delle attività qui considerate, che si ribadisce è invariata rispetto a quella attuale, trova copertura nelle disponibilità dei capitoli di spesa per il personale e per le spese di funzionamento del centro di responsabilità costituito dalla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica (Missione 3, Regolazione dei mercati, Programma 3.1 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori, spese di funzionamento, con uno stanziamento complessivo per il 2016 pari a euro 10.917.630,00, e, in particolare cap. 1208, competenze fisse ed accessorie al personale con uno stanziamento per il 2016 pari a euro 7.244.161,00, e cap. 1231, spese connesse alle attività relative alla sicurezza dei prodotti, ecc., con uno stanziamento per il 2016 pari a euro 76.135,00) senza alcun distinto piano gestionale rispetto alla generalità delle altre spese della Direzione, finalizzate tra l'altro alle attività di competenza in materia di sicurezza prodotti e rilevanti anche per altre tipologie di prodotti ed apparecchiature quali macchine, ascensori, giocattoli, prodotti elettrici, ecc., nonché per la disciplina generale della sicurezza dei prodotti non oggetto di specifiche direttive di armonizzazione.




Analoghe considerazioni valgono naturalmente per le altre amministrazioni interessate che svolgono le relative attività nell'ambito dei propri compiti istituzionali essenzialmente con le risorse generali destinate alle spese di personale e di funzionamento.

Ac

~~19 FEB 2016~~

19 FEB. 2016



ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008 – G.U. n. 219 del 2008)

Amministrazione proponente: Ministero dello Sviluppo economico e Presidenza del Consiglio – **Referente:** Ufficio legislativo

Titolo: **SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2014/34/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 26 FEBBRAIO 2014, CONCERNENTE L'ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE AGLI APPARECCHI E SISTEMI DI PROTEZIONE DESTINATI A ESSERE UTILIZZATI IN ATMOSFERA POTENZIALMENTE ESPLOSIVA (RIFUSIONE).**

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Le ragioni del presente provvedimento vanno ricercate nella necessità di dare attuazione alla Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative ai sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

Gli obiettivi connessi che il provvedimento, in linea con quelli della nuova direttiva europea ed in piena coerenza con il programma di Governo, si propone di conseguire sono:

- il miglioramento della tutela e della sicurezza del mercato dal rischio di immissione e messa in servizio di sistemi di protezione alle norme di sicurezza, realizzando, altresì, un'efficace azione di sorveglianza del mercato stesso;
- la tutela della salute e dell'incolumità degli operatori professionali e dei consumatori;
- una maggiore responsabilizzazione degli operatori economici e qualificazione degli organismi di valutazione della conformità, che diventano "co-protagonisti" nella realizzazione di un mercato sicuro.

A tal fine occorre infatti tener conto degli effetti innovativi connessi al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme generali, applicabili quindi anche per gli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzato in atmosfera potenzialmente esplosiva, in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, che stabilisce norme

riguardanti l'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, fornisce un quadro per la vigilanza del mercato dei prodotti e per i controlli sui prodotti provenienti dai paesi terzi e stabilisce i principi generali della marcatura CE.

Lo stesso si deve considerare relativamente agli effetti sul quadro normativo europeo in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva anche della decisione 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti, che stabilisce principi generali e disposizioni di riferimento da applicare in tutta la normativa settoriale, in modo da fornire una base coerente per la revisione o la rifusione di tale normativa, da cui pure derivava un'esigenza di adeguamento di tale direttiva sugli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il provvedimento non determina distorsioni del quadro normativo, costituendo un adeguamento delle norme nazionali alle norme europee. Anzi esso contribuisce a creare un quadro più dettagliato e articolato di regole che si pongono a garanzia della sicurezza del mercato, degli operatori professionali e dei consumatori.

Il quadro normativo nazionale vigente in materia è individuabile nel D.P.R. 23 marzo 1998, n. 126 che recepiva la precedente analoga direttiva in materia 94/9/CE .

Naturalmente tale quadro normativo nazionale va ora riconsiderato anche alla luce della delega legislativa da attuare per il recepimento della nuova direttiva 2014/34/UE, contenuta all'articolo 1, commi 1 e 3, e allegato B, n. 20), della legge 9 luglio 2015 n. 114, Legge di delegazione europea 2014, nonché dei criteri di delega generali contenuti agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "*norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*":

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Il presente decreto legislativo provvede a recepire la direttiva europea 2014/34/UE, in virtù di espressa delega legislativa, utilizzando la tecnica dell'abrogazione della previgente disciplina, che viene integralmente sostituita, al fine di ricondurre la disciplina unitaria della materia in un unico nuovo corpo normativo.

Per la maggior parte degli articoli il decreto legislativo, quando non si tratta di disposizioni totalmente aggiuntive, riproduce sostanzialmente, con le opportune modifiche, le disposizioni oggi già vigenti.

D'altra parte la nuova direttiva ha provveduto ad una completa rifusione del testo anche se le modifiche sostanziali rispetto alla precedente normativa non riguardano tutti gli articoli e, almeno in parte, sono già sostanzialmente intervenute in termini di doverosa applicazione delle innovazioni trasversali introdotte in altri atti dell'ordinamento comunitario e, in particolare, nel Regolamento (CE) n. 765/2008.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non sussistono problemi di compatibilità con le competenze delle regioni e delle autonomie locali che, in materia, non hanno attribuzioni proprie.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'intervento normativo è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'intervento normativo disciplina con decreto legislativo la materia precedentemente regolata con un DPR.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano iniziative vertenti su materia analoga.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle medesime o analoghe materie.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario, anzi adegua l'ordinamento italiano a quello europeo.

2) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure d'infrazione vertenti sulla specifica materia. L'adozione tempestiva del provvedimento evita anzi che possa insorgere una eventuale procedura di infrazione per il tardivo recepimento legislativo formale della direttiva.

3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.

4) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

5) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non si hanno particolari indicazioni al riguardo considerato che il recepimento della direttiva è in corso pressoché contestualmente anche in altri Paesi europei e che comunque tutti gli Stati sono vincolati al corretto e conforme recepimento della direttiva stessa.

PARTE III.ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Vengono introdotte nel testo, in ossequio alla disciplina comunitaria, le definizioni necessarie per una piena comprensione delle disposizioni introdotte e per una loro più snella redazione. Sono a tal fine riportate all'articolo 1 le definizioni necessarie per renderne conforme il testo alla nuova direttiva.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel provvedimento, anche con riferimento alla loro esatta individuazione.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Per il recepimento della nuova Direttiva è stata utilizzata la tecnica dell'abrogazione della previgente disciplina contenuta nel DPR n. 126 del 23 marzo 1998, di attuazione della direttiva 94/9/CE in analoga materia, con integrale sostituzione con il testo del nuovo decreto legislativo, al fine di ricondurre la disciplina unitaria della materia in un unico nuovo corpo normativo.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non vi sono effetti abrogativi impliciti, bensì è disposta l'abrogazione espressa del citato DPR n.126/1998.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il testo non introduce norme aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme già abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto a discipline vigenti. Il provvedimento contiene, anzi, in conformità alla direttiva europea da recepire, le opportune disposizioni di carattere transitorio, volte a consentire la messa in servizio di sistemi di protezione realizzati sulla base delle disposizioni anteriori e immesse sul mercato anteriormente alla sua entrata in vigore.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano, oltre quella qui esercitata, altre deleghe aperte sulla materia oggetto dello schema di decreto legislativo in questione. E' normalmente prevista, nel quadro delle disposizioni generali recate dalla legge di delegazione europea 2014 e dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, l'adozione di un eventuale decreto legislativo correttivo, entro il normale termine decorrente dall'emanazione del presente decreto legislativo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi.

Non sono previsto nuovi specifici regolamenti attuativi né altri provvedimenti a contenuto generale.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Sono stati utilizzati dati già in possesso dell'Amministrazione che non ha ritenuto pertanto di commissionarne altri.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)
(all. alla direttiva P.C.M. 16 gennaio 2013 – G.U.12 aprile 2013, n. 86)

Titolo:

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2014/34/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 26 FEBBRAIO 2014, CONCERNENTE L'ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE AGLI APPARECCHI E SISTEMI DI PROTEZIONE DESTINATI A ESSERE UTILIZZATI IN ATMOSFERA POTENZIALMENTE ESPLOSIVA (RIFUSIONE).

Referente: per il Ministero dello Sviluppo Economico, co-proponente con il Dipartimento Politiche europee, Ufficio Legislativo e Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, i Consumatori, la Vigilanza e la Normativa Tecnica.

SEZIONE I: IL CONTESTO E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

Il problema da risolvere, le criticità e le esigenze considerate in sede di predisposizione del presente provvedimento nazionale di recepimento sono in generale gli stessi che si è posto il legislatore europeo in sede di adozione della direttiva 2014/34/UE. L'esigenza di procedere con la predetta direttiva 2014/34/UE ad una rifusione delle disposizioni vigenti in materia, nasce dalla constatazione che la precedente direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994, relativa agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ha subito nel tempo alcune modificazioni e dalla necessità di apportare anche nuove modifiche procedendo opportunamente, a fini di chiarezza, alla sua rifusione.

Occorreva inoltre tener conto degli effetti innovativi connessi al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme generali, applicabili quindi anche per gli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, che stabilisce norme riguardanti l'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, fornisce un quadro per la vigilanza del mercato dei prodotti e per i controlli sui prodotti provenienti dai paesi terzi e stabilisce i principi generali della marcatura CE.

Lo stesso si deve considerare relativamente agli effetti sul quadro normativo europeo in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva anche della decisione 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti, che stabilisce principi generali e disposizioni di riferimento da applicare in tutta la normativa settoriale, in modo da fornire una base coerente per la revisione o la rifusione di tale normativa, da

cui pure derivava un'esigenza di adeguamento di tale direttiva sugli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

Nell'insieme, la codificazione delle predette modifiche già in vigore e le nuove modifiche alle disposizioni in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, apportate prima a livello europeo ed ora a livello nazionale, sono finalizzate ad affrontare talune criticità ipotizzabili in termini di concorrenza sleale per il rischio di immissione sul mercato di prodotti non certificati o falsamente certificati (con conseguente riduzione della fiducia dei consumatori, svantaggi competitivi per gli operatori più corretti) e, in particolare, delle criticità emerse nel tempo in termini di non omogenea ed adeguata qualificazione degli organismi di valutazione della conformità (con conseguenti disparità di trattamento e distorsioni della concorrenza per le diverse pratiche di applicazione), ovvero di adeguata tracciabilità della catena della fornitura ai fini della sorveglianza del mercato.

L'intervento normativo affronta tali criticità ribadendo, razionalizzando e consolidando una serie di strumenti, in gran parte già in vigore, che a titolo esemplificativo sono individuabili:

- a) nell'imposizione di obblighi agli importatori e distributori per verificare che gli apparecchi rechino il marchio CE, siano accompagnati dai documenti richiesti, e rechino le informazioni di tracciabilità, obblighi ai fabbricanti di fornire informazioni ed istruzioni sulla sicurezza;
- b) nell'imposizione di obblighi di tracciabilità e, in particolare, dell'obbligo per fabbricanti e importatori di indicare il loro indirizzo sui prodotti e dell'obbligo per ogni operatore della catena di fornitura di essere in grado di fornire alle autorità di sorveglianza, a seconda dei casi, tutte le informazioni utili per l'individuazione dei soggetti da cui hanno acquistato i prodotti in questione e dei soggetti cui hanno fornito i prodotti in questione;
- c) nel rafforzamento dei requisiti di imparzialità e competenza degli organismi notificati (compresi subappaltatori ed affiliati) che svolgono le valutazioni di conformità per i prodotti in questione, e nel rafforzamento dei controlli sulla qualità del lavoro svolto dagli organismi notificati e delle relative valutazioni effettuate dalle autorità competenti per le notifiche.

Per una valutazione di tali aspetti nel contesto economico italiano si tenga conto che gli apparecchi e sistemi destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva sono utilizzati sia da parte di utilizzatori professionali che in minore misura da parte dei consumatori e che nel settore in Italia operano attualmente 10 organismi notificati, mentre non si dispone di dati aggiornati su fabbricanti o distributori interessati e relativi fatturati, trattandosi non di una categoria di prodotti fabbricati e commercializzati da imprese specializzate solo per tali prodotti, bensì di prodotti appartenenti a varie categorie (macchine, apparecchiature e, in particolare apparecchiature elettriche, strumenti ed una molteplicità di altri prodotti che in tali particolari condizioni d'uso rischiano di provocare un'esplosione o sono specificamente destinati a prevenire tale eventualità) individuati per caratteristiche di utilizzo (l'uso appunto, in tutti gli ambienti in cui vi sia atmosfera potenzialmente esplosiva per la presenza di sostanze infiammabili, e quindi non solo per l'uso più noto e circoscritto in ambienti minerari con tali caratteristiche) e per esclusioni (in particolare l'uso in ambiente medico, o in quello domestico e non commerciale con rara possibilità del formarsi di atmosfera esplosiva per la presenza di gas, ma anche per le apparecchiature per mezzi di trasporto, per navi e unità mobili off-shore) e, pertanto, di prodotti fabbricati e commercializzati da imprese che normalmente curano anche prodotti simili o diversi destinati all'uso in ambienti normali o comunque non rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva in questione.

Una stima del tutto intuitiva ed approssimativa del fatturato del settore porta ad ipotizzare cifre intorno a 150 milioni di euro l'anno.

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

Il primo e più importante degli obiettivi generali di lungo termine dell'intervento normativo, connesso al suo impatto su i suoi destinatari indiretti, è quello di accrescere la tutela dei lavoratori e in generale tutelare il pubblico contro il rischio di utilizzare apparecchiature e sistemi di protezione che non rispettano le disposizioni previste per le attrezzature ed i sistemi da utilizzare in ambienti potenzialmente esplosivi e, conseguentemente, la tutela della salute e dell'incolumità degli operatori professionali e marginalmente dei consumatori in occasione dell'utilizzo di dette apparecchiature. Sempre fra gli obiettivi generali va considerato quello di migliorare il funzionamento del mercato e di accrescere la credibilità del marchio CE, eliminando in tal modo i possibili ostacoli anche alla libera e legittima circolazione dei prodotti italiani ed in generale al corretto svolgimento del mercato europeo in tale settore.

Gli obiettivi specifici di medio termine ed i connessi risultati del provvedimento per i diretti interessati che il provvedimento, in linea con quelli della nuova direttiva europea ed in piena coerenza con il programma di Governo, si propone di conseguire sono quelli di migliorare nel settore la competitività delle imprese e degli organismi notificati che rispettano gli obblighi normativi, come conseguenza del miglioramento della tutela e della sicurezza del mercato dal rischio di immissione e messa in servizio di apparecchiature non conformi alle norme di sicurezza, realizzando, altresì, un'efficace azione di sorveglianza del mercato stesso.

Gli obiettivi operativi a breve termine e più immediati, effetti diretti della realizzazione dell'intervento, consistono nella maggiore qualificazione degli organismi di valutazione della conformità, che diventano "co-protagonisti" nella realizzazione di un mercato sicuro, attraverso la maggiore trasparenza delle procedure accreditamento e controllo degli organismi stessi ora prevista; nella tracciabilità più completa della catena di fornitura e commercializzazione; nella maggiore responsabilizzazione degli operatori economici attraverso la loro migliore identificazione e maggiore responsabilizzazione di tutti i soggetti di tale catena.

Le ulteriori modifiche apportate hanno l'obiettivo, infine, di armonizzare gli aspetti formali e di drafting normativo alla disciplina sopravvenuta.

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

Gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi generali sono i seguenti:

indici di variazione dei dati statistici economici di andamento del settore interessato e dei dati statistici relativi agli incidenti provocati dall'utilizzo di apparecchiature e quelli relativi all'attività di controllo di competenza dell'autorità di sorveglianza del mercato (denunce, richiami o ritiri dal mercato di recipienti non conformi).

Per gli obiettivi specifici potranno essere utilizzati come indicatori da un lato i medesimi indici di rilevazione dei casi di ritiro o richiamo di prodotti non conformi e, dall'altro, più in generale, indici di variazione dei dati statistici economici di andamento del settore interessato che consentano di verificare se gli operatori nazionali stanno beneficiando della conseguente situazione di più corretta concorrenza.

Per gli obiettivi operativi più immediati potranno essere utilizzati come indicatori gli eventuali casi di segnalazioni e reclami contro l'attività degli organismi notificati ed i casi di difficoltà di identificazione dell'operatore responsabile in occasione di controlli sui prodotti nell'ambito della sorveglianza del mercato e, in particolare, di rilevazione di prodotti non conformi. Gli indicatori saranno valutati nell'arco temporale di un biennio, acquisendo gli elementi necessari per la predisposizione della VIR.

D) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Destinatari diretti dell'intervento regolatorio sono, fra i soggetti privati, i produttori, gli importatori, i distributori, gli organismi che attestano la conformità, nonché, fra i soggetti pubblici, le amministrazioni competenti in materia di sorveglianza del relativo mercato, e quelle competenti per l'accreditamento e la notifica dei predetti organismi di certificazione.

L'autorità di sorveglianza del mercato è confermata nel Ministero dello sviluppo economico, salvo il ruolo di controllo alle frontiere esterne spettante all'Agenzia delle dogane e dei monopoli relativamente ai controlli alle frontiere.

L'autorità di notifica, è confermata nel Ministero dello sviluppo economico con l'esplicitazione della previsione dell'avvalimento dell'accreditamento, già attualmente in uso su base convenzionale. L'accreditamento rientra invece nell'ambito dei compiti attribuiti all'organismo nazionale di accreditamento, individuato in ACCREDIA ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008.

Destinatari indiretti degli effetti dell'intervento normativo sono gli utilizzatori professionali, i lavoratori e, più marginalmente, i consumatori, interessati alla maggiore sicurezza che le nuove norme devono garantire.

SEZIONE II: PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

Trattandosi di intervento di modifica di una normativa nazionale per mezzo del recepimento di una direttiva comunitaria caratterizzata, tra l'altro, dall'ampia presenza di formulazioni pressoché vincolanti, le procedure di valutazione e consultazione, nonché di impatto della regolamentazione sono state oggetto di lunga discussione e partecipazione nella fase ascendente della produzione normativa europea, attraverso il coinvolgimento diretto sia delle diverse amministrazioni competenti che dei principali *stakeholders* ai tavoli di concertazione e discussione presso le sedi europee.

Ciò premesso si precisa che, in ogni caso, onde acquisire eventuali ulteriori ed utili osservazioni in merito, le principali linee guida dell'iniziativa sono state da tempo oggetto di confronto anche a livello nazionale con tutti i soggetti interessati, ivi comprese le imprese e le loro associazioni di rappresentanza, nell'ambito di numerosi incontri e convegni anche a carattere seminariale.

Si evidenzia che l'iniziativa normativa di recepimento della direttiva in questione è stata già sottoposta ad una prima valutazione di massima anche delle associazioni dei consumatori rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) - concordemente limitata alla sua impostazione generale considerato che si tratta di un provvedimento sostanzialmente vincolato e i cui destinatari indiretti sono più gli utilizzatori professionali che i consumatori, e che sul testo sono state svolte da parte della competente Direzione generale del Ministero ulteriori consultazioni informali a livello tecnico con le altre amministrazioni ed enti interessati e con le associazioni di categoria degli operatori coinvolti (organismi di certificazione, produttori, manutentori, ecc.). In particolare lo schema del decreto legislativo di recepimento è stato inviato per eventuali osservazioni nell'ambito di tale valutazione di impatto ad Accredia, Unioncamere, Agenzia delle Dogane e dei monopoli, CEI, ed alle seguenti associazioni rappresentative delle categorie interessate: ANIE, Prosiel, Anima, Assistal, CNA e Confartigianato, UNAE, UTILITALIA, ALBIQUAL, CECED Italia, Assocert, Union, Alpi, Conforma.

Non sono emersi in tale ambito di consultazione particolari problemi o criticità pertinenti.

SEZIONE III: VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE (OPZIONE ZERO)

Trattandosi del recepimento di una direttiva europea, i cui contenuti sono stati già ampiamente concertati in sede comunitaria, non è stata ritenuta percorribile la c.d. opzione zero, in quanto l'adeguamento della normativa nazionale, fatto salvo l'esercizio delle opzioni ivi presenti, risulta formalmente e di fatto obbligatorio per tutti gli Stati membri, nel termine previsto.

Peraltro l'opzione zero va scartata anche per motivi sostanziali, in quanto il mancato recepimento di queste nuove prescrizioni europee determinerebbe in mancato conseguimento degli obiettivi richiamati nelle sezioni precedenti e verrebbe a creare un peggioramento del funzionamento del mercato interno e della stessa sicurezza nell'utilizzo di sistemi di protezione.

SEZIONE IV: VALUTAZIONI DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

Trattandosi del recepimento di una direttiva europea i cui contenuti, come detto, concertati in sede comunitaria, sono sostanzialmente vincolanti per gli Stati membri, non sono state considerate opzioni alternative di intervento, non contemplate dalla disciplina in questione.

Ciò premesso, limitatamente ai pochi aspetti in cui la direttiva stessa garantisce agli Stati membri l'opzione di una scelta tra più alternative, lo schema di provvedimento, ha espressamente individuato le modalità di esercizio, come già indicato in relazione illustrativa e nel seguito riprodotto con riferimento ai relativi articoli della direttiva da recepire.

a) **Articolo 6, paragrafi 7, 8 e 10, articolo 8, paragrafi 3, 4 e 9, articolo 9, paragrafo 2, articolo 13, paragrafo 6, articolo 14, paragrafo 2: SI.** Tutti i predetti articoli prevedono la possibilità di imporre l'uso di una lingua di facile comprensione per gli utilizzatori o per le autorità di controllo, e quindi la possibilità di imporre l'uso della lingua nazionale, nelle informazioni e nelle documentazioni previste ai fini della libera circolazione degli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva in questione nell'ambito degli obblighi per i fabbricanti, gli importatori ed i distributori, nonché per i documenti e la corrispondenza finalizzati alla valutazione di conformità e per la traduzione della dichiarazione di conformità UE. Tale opzione, già in parte esercitata prevedendo a tal fine l'uso della lingua italiana già nel vigente decreto, viene ora confermata ed estesa alle nuove disposizioni introdotte in attuazione della nuova direttiva. I corrispondenti articoli di riferimento nel testo del nuovo decreto legislativo sono gli articoli 5, 7, 8, 12 e 13. Il mantenimento e l'estensione di tale opzione linguistica comporta naturalmente un limitato onere per gli operatori interessati a fronte di un indubitabile vantaggio per lavoratori, consumatori ed utilizzatori anche professionali e per le autorità di controllo nell'acquisizione con maggiore rapidità e facilità e senza rischio di errori o equivoci di tutte le informazioni necessarie per i diversi soggetti interessati.

b) **Articolo 18, paragrafo 2 e 3: SI.** Prevede, in via sostanzialmente preferenziale, che gli Stati possano decidere che la valutazione ed il controllo ai fini delle procedure di valutazione degli organismi di valutazione della conformità siano eseguiti da un organismo nazionale di accreditamento. Tale opzione è stata esercitata all'articolo 14 del decreto legislativo di recepimento prevedendo il ricorso all'organismo unico nazionale di

accreditamento, attualmente individuato per l'Italia in Accredia, in conformità alle scelte operative già effettuate in generale da alcuni anni anche per questi specifici prodotti, attraverso l'affidamento ad Accredia di tali compiti da parte dei Ministeri competenti con apposito accordo procedimentale, sulla base delle previsioni contenute nel Regolamento (CE) n. 765/2008, nell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99, nonché nei relativi decreti interministeriali attuativi con cui è stato disciplinato l'organismo unico italiano di accreditamento ed Accredia è stata individuata a tal fine. Tale scelta del ricorso all'accREDITamento ha il vantaggio di garantire una maggiore credibilità internazionale degli organismi nazionali di valutazione della conformità (evidente anche nella maggiore rapidità e semplicità della conseguente procedura di notifica) ed una riduzione degli oneri per l'amministrazione, sempre meno sostenibili in condizioni di riduzione di personale e di risorse, senza comportare per contro un aumento significativo degli oneri per gli operatori interessati, chiamati a sostenere oneri tariffari nei confronti dell'organismo di accREDITamento che sono però sostitutivi dei corrispondenti oneri tariffari nei confronti della pubblica amministrazione man mano necessariamente introdotti per gli analoghi compiti di accertamento della conformità e professionalità degli organismi svolto in altri casi direttamente dalla Pubblica amministrazione.

c) **Articolo 24, paragrafo 3 e articolo 25, paragrafo 4: NO.** Prevedono la possibilità di individuare soluzioni alternative per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità quando la notifica non avvenga sulla base di un certificato di accREDITamento. L'opzione, nel recepire tali articoli all'articolo 17 del decreto legislativo di recepimento, non è stata esercitata in quanto, come già precisato, è stata invece esercitata quella di affidare ad Accredia tale valutazione come presupposto dell'autorizzazione e della notifica. Riguardo ai vantaggi e svantaggi dell'opzione valgono le considerazioni di cui al punto precedente.

SEZIONE V: GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazioni.

I vantaggi e gli svantaggi connessi al recepimento della direttiva sono stati analizzati nell'impatto della regolamentazione già a livello ascendente (comunitario) ed anche in sede di recepimento possono pertanto essere valutati in termini generali sulla base degli effetti correlati o strumentali al mancato conseguimento degli obiettivi già indicati nelle precedenti sezioni della presente relazione. Nella totale assenza della norma di recepimento proposta non si avrebbe pertanto alcun vantaggio per i destinatari diretti ed indiretti della disposizione, mentre, oltre agli effetti negativi sul funzionamento dell'intero mercato europeo per la non conseguita armonizzazione anche per l'Italia delle disposizioni vigenti in questo settore, si avrebbero effetti di incertezza giuridica per gli operatori (potendo la direttiva essere comunque ritenuta dopo la sua scadenza direttamente applicabile) di maggior rischio di presenza di prodotti pericolosi nel mercato, di minore credibilità dei nostri organismi notificati e di maggiori difficoltà per le autorità competenti per la sorveglianza del mercato.

Per i vantaggi e gli svantaggi delle opzioni esercitate a livello nazionale si rinvia alle considerazioni di cui alla sezione IV.

Le valutazioni acquisite a seguito di consultazione nazionale, come più sopra sintetizzate, hanno ulteriormente verificato l'inesistenza di svantaggi connessi alla regolamentazione adottata, essendo gli oneri connessi al conseguimento ed alla dimostrazione dei

requisiti essenziali di sicurezza prescritti proporzionali e più che giustificati rispetto ai connessi vantaggi in termini di sicurezza per gli utilizzatori, nonché di maggiore concorrenzialità e riduzione dei rischi di responsabilità non solo risarcitorie per le stesse imprese.

Ciò premesso, sebbene l'opzione normativa sia, a monte giustificata, quanto agli effetti, dall'obbligo di recepimento della direttiva, si evidenzia che il principale vantaggio auspicato e perseguito con l'intervento normativo è connesso proprio alla maggiore sicurezza per gli utilizzatori. Più in generale il vantaggio atteso è quello di garantire una maggiore sicurezza per gli operatori e per gli utilizzatori professionali e non, rispetto al pericolo derivante dall'immissione sul mercato di attrezzature e sistemi di protezione privi dei requisiti essenziali di sicurezza per l'utilizzo in presenza di atmosfera potenzialmente esplosiva.

Gli oneri posti a carico degli operatori, relativi in particolare alle procedure per l'apposizione del marchio CE, sono peraltro già previsti dalla normativa vigente e, come già precisato gli eventuali maggiori costi sono connessi alla maggiore sicurezza così garantita al mercato e sono compensati dalla conseguente possibilità di legittima circolazione delle attrezzature così marcate e dalla maggior fiducia che naturalmente tale sistema di conformità ai requisiti di sicurezza genera negli utilizzatori e nel mercato.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

Gli effetti dell'opzione prescelta sulle imprese sono favorevoli, in quanto la realizzazione di un mercato sicuro qualifica gli operatori economici, consentendo ai prodotti nazionali di circolare liberamente e legittimamente nel mercato europeo, e più in generale rendendo i prodotti europei più competitivi sui mercati internazionali, sotto il profilo della qualità e della sicurezza degli stessi. In altre parole gli eventuali maggiori costi connessi alla maggiore sicurezza così garantita sono compensati dalla conseguente possibilità di legittima circolazione delle attrezzature e dei sistemi di protezione e dalla maggior fiducia che naturalmente tale sistema di conformità ai requisiti di sicurezza genera negli utilizzatori e nel mercato

Ci si attende una maggiore competitività delle imprese e degli organismi notificati nell'adempimento dei loro obblighi in relazione a coloro che aggirano il sistema nonché un migliore funzionamento del mercato interno, garantendo la parità di trattamento di tutti gli operatori economici, in particolare importatori, distributori ed organismi notificati.

In termini di vantaggi, dunque, la nuova regolamentazione garantirà un assetto di maggior stabilità e certezza per le imprese che operano nel settore, e la maggiore disponibilità di procedure di valutazione della conformità accessibili e affidabili potrà risultare vantaggiosa in particolare per le micro, piccole e medie imprese, che dispongono di minori risorse finanziarie e di minori competenze interne per garantire direttamente la sicurezza delle attrezzature e dei sistemi in questione ed affrontare l'incertezza, i costi, e la durata dell'eventuale contenzioso connesso ad incidenti provocati da sistemi di protezione insicuri.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Non sussistono oneri informativi e relativi costi amministrativi introdotti a carico di cittadini.

Quanto alle imprese ed ai professionisti sono sostanzialmente confermati gli oneri informativi verso la pubblica amministrazione e gli obblighi informativi nei confronti degli utilizzatori, già previsti dalla disciplina attualmente vigente in materia e comunque vincolati dall'esigenza di completa e corretta attuazione della direttiva europea da recepire.

D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.

Non sussistono condizioni o fattori esterni, attualmente prevedibili, che possano incidere sulla corretta attuazione della disciplina introdotta con il decreto legislativo di recepimento della direttiva in materia apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. Le disposizioni connesse all'attività di vigilanza, trattandosi sostanzialmente di conferma di quelle vigenti, non producono alcun nuovo o maggiore impatto sull'organizzazione, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e non richiedono nuove risorse amministrative e gestionali.

SEZIONE VI: INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

L'intervento normativo, in linea con la direttiva che impone a tutti gli Stati membri di adeguarsi al nuovo sistema di garanzia della sicurezza e conformità per apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, non incide negativamente sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese. Al contrario, per le ragioni più sopra esposte, garantisce il corretto funzionamento concorrenziale del mercato nel Paese e nell'intera Unione europea, perché garantisce una maggiore sicurezza dei sistemi di protezione, qualificando gli operatori economici interessati che operano in tutta Europa secondo regole rigorose ed armonizzate e assicurando gli utilizzatori per la maggior fiducia che naturalmente tale sistema di conformità ai requisiti di sicurezza genera negli stessi e nel mercato.

SEZIONE VII: LE MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio, in quanto preposti all'applicazione della modifica normativa, sono, in primo luogo, il Ministero dello sviluppo economico, quale Amministrazione titolare della competenza di autorità di sorveglianza del mercato e di autorità di notifica, nonché l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che condivide tale responsabilità di sorveglianza del mercato per le funzioni di controllo alle frontiere esterne.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Le modifiche alle vigenti disposizioni in materia apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva non prevedono particolari forme di informazione e pubblicità, se non quelle già previste per la pubblicità legale degli atti normativi e per il recepimento, da parte dei singoli Stati membri, della normativa europea.

Oltre agli istituzionali canali di informazione, in ogni caso, delle stesse verrà data un'ampia notizia e informazione attraverso comunicati stampa e incontri dedicati che risultano già in via di programmazione, nonché attraverso la pubblicazione delle norme stesse e di comunicati

esplicativi sui siti internet istituzionali di tutte le amministrazioni responsabili dell'intervento normativo.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il Ministero dello sviluppo economico darà attuazione alle disposizioni del decreto legislativo secondo i termini di entrata in vigore e applicazione della direttiva e verificherà la corretta applicazione e gli effetti delle modifiche intervenute alla disciplina di sicurezza e conformità dei apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva attraverso il monitoraggio degli indicatori di cui alla Sezione I, lettera C). Tale monitoraggio sarà in concreto operato mediante acquisizione diretta dalle amministrazioni ed uffici competenti dei dati e delle elaborazioni relative a reclami, segnalazioni, interventi di richiamo o ritiro dal mercato, e richiesta di ulteriori informazioni e dati statistici agli enti preposti (Istat, in generale, e sistema delle Camere di commercio, relativamente alle informazioni che possono essere ricavate dal registro delle imprese), all'Organismo unico nazionale di accreditamento ed alle associazioni di categoria rappresentative degli operatori interessati.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio

L'intervento non prevede meccanismi specifici di revisione, ad eccezione di quelli previsti dalla normativa di delegazione di riferimento (legge 9 luglio 2015 n. 114, Legge di delegazione europea 2014, e legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "*norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*"), secondo cui può essere adottato entro un termine fissato un provvedimento correttivo del primo decreto legislativo.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR

A cura del Ministero dello sviluppo economico verrà elaborata la prescritta relazione della verifica dell'impatto regolatorio, attraverso l'analisi, in termini di incremento/decremento degli indicatori descritti alla sezione I, lettera C, rispetto all'attività espletata al momento delle modifiche proposte.

Sezione aggiuntiva per iniziative normative di recepimento di direttive europee

SEZIONE VIII: RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA

Poiché la direttiva 2014/34/UE, di cui il presente provvedimento è attuazione nel diritto nazionale, costituisce uno strumento essenziale per la realizzazione del mercato interno, le disposizioni recate provvedono ad un'armonizzazione elevata e omogenea per tutti gli Stati dell'Unione, ritenuta necessaria e sufficiente ad accrescere il livello di protezione dei consumatori.

Come già precisato sopra, la Direttiva europea, oggetto di recepimento da parte del presente decreto legislativo, prevede un approccio sostanzialmente di armonizzazione massima.

I livelli minimi di regolazione europea esplicitati nella direttiva oggetto del presente recepimento sono stati rispettati ricorrendo, in alcuni casi, anche alle opzioni esercitate nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, e riportate alla sezione IV della presente relazione, ma in nessun caso sono stati introdotti oneri aggiuntivi per gli utilizzatori e per le imprese non previsti

dalla predetta regolazione europea. Per l'analisi puntuale delle disposizioni introdotte nell'esercizio di tali opzioni previste dalla direttiva, quando già non si tratti comunque di opzioni alternative equivalenti e possano comportare un consentito e limitato superamento del livello minimo di attuazione, si rinvia alle considerazioni contenute nella sezione IV.

L'intervento proposto, pertanto, non prevede l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla normativa europea.